



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Direttiva n. 15/2022

Ai Magistrati dell'Ufficio (togati ed onorari)
SEDE

e, per conoscenza
Al Sig. Presidente del Tribunale
SEDE

Oggetto: Legge 30 dicembre 2022, n. 199 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante -tra l'altro- disposizioni sull'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 - c.d. *riforma Cartabia*).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2022, è stata pubblicata la legge meglio specificata in oggetto, con la quale (oltre alle norme in tema di c.d. *ergastolo ostativo* e di obblighi di vaccinazione anti-Covid) sono state dettate disposizioni per l'entrata in vigore della c.d. *riforma Cartabia*, soprattutto in tema di modifiche al codice penale e di procedura penale, ed è stato altresì introdotta la nuova figura di reato di cui all'art. 633-bis c.p. (per il quale cfr. ordine di servizio n. 76/2022 del 30.12.2022).

Tali disposizioni entrano in vigore a partire dal 31.12.2022.

Facendo seguito alla riunione dell'Ufficio svoltasi nei giorni 25 e 26.10.2022, appare opportuno riassumere le più rilevanti innovazioni, almeno quelle di maggiore e più immediato impatto, coordinando le disposizioni introdotte con decreto legislativo n. 150/2022 del 10.10.2022 con quelle di cui alla legge 30 dicembre 2022, n. 199 .

A) Disposizioni in tema di procedibilità a querela

Come già emerso nel corso della riunione del 25-26.10.2022, il decreto legislativo n. 150/2022 ha introdotto la procedibilità a querela (con alcune eccezioni) per una serie di reati del codice penale; segnatamente: att. 582; 590-bis; 605, comma 1; 610, comma 1; 612; 614; 624; 634; 640; 640-ter (art. 2 del decreto); 659; 660 (articolo 3 del decreto).

L'art. 85 del decreto legislativo 150/2022 (*Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità*) è stato integrato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 che -opportunamente ed in accoglimento delle richieste degli uffici giudiziari- più organicamente ha dettato disposizioni transitorie in relazione ai reati che sono passati dalla procedibilità di ufficio a quella a querela.

L'art. 85 del decreto legislativo 150/2022 prevede ora testualmente quanto segue (in corsivo le novità introdotte dalla legge 199/2022):

1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.

2 -bis . Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

2 -ter . Per i delitti previsti dagli articoli 609 -bis , 612 -bis e 612 - ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto».

In relazione al contenuto dell'art. 85 d. lgs 150/2022, valgono le seguenti indicazioni operative:

1) (a) nei procedimenti ancora in fase di indagine e (b) nei procedimenti per i quali sia stata esercitata l'azione penale con citazione diretta a giudizio (ma con fascicolo di fatto ancora presente presso la Procura in attesa dell'inoltro al Giudice monocratico), con indagato/imputato sottoposto a misura cautelare per uno dei reati divenuti procedibili a querela e questa non sia stata già proposta, immediatamente -e comunque entro e non oltre il 19.1.2023- il Pubblico Ministero assegnatario del fascicolo -attraverso la Polizia Giudiziaria- interpellare la persona offesa al fine di verificare la disponibilità della predetta a presentare la querela; durante tale periodo i termini di cui all'art. 303 c.p.p. sono sospesi;

2) qualora la persona offesa dichiari di non voler presentare querela o comunque risulti, a qualsiasi titolo, impossibile l'acquisizione della querela, entro il 19.1.2023 il Pubblico Ministero chiede al Giudice la declaratoria di inefficacia della misura cautelare;

o 3) nei casi di cui al punto 1), dopo l'esercizio dell'azione penale competente ad interpellare la persona offesa ai fini dell'acquisizione della querela è il Giudice che procede;

4) nei procedimenti nei quali non siano in atto misure cautelari, il termine per proporre la querela decorre dal 31.12.2022;

5) nei casi di cui ai punti precedenti, in attesa della (eventuale) proposizione della querela, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 346 c.p.p.¹;

6) nei casi dei delitti di cui agli articoli 609-bis , 612-bis e 612-ter c.p., commessi prima del 31.12.2022, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con uno dei delitti divenuti procedibili a querela.

B) Disposizioni in materia di indagini preliminari

L'art. 5-sexies della legge 30 dicembre 2022, n. 199 -anche in questo caso opportunamente- ha inserito nel corpo del decreto legislativo 150/22 l'art. 88-bis, con il quale sono state dettate disposizioni transitorie con riferimento ad alcuni articoli del codice di rito (335-quater, 407-bis, 415-ter) che avevano suscitato negli Uffici di Procura grosse perplessità soprattutto per quanto riguarda i profili organizzativi, in quanto -nella formulazione delle novità introdotte dalla riforma

¹ L'art. 346 c.p.p. prevede testualmente:

"Art. 346 (Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392".

Cartabia- non era stato esplicitato se tali innovazioni fossero immediatamente operative ovvero trovasse applicazione per i reati commessi a partire dall'entrata in vigore della medesima riforma. Orbene, l'art. 88-bis, intitolato "disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari", così come introdotto dalla legge 199/2022, prevede che l'operatività delle nuove disposizioni non sia immediata, ma -in sintesi- si riferisca alle nuove notizie di reato; l'art. 85-bis recita testualmente:

"1. Le disposizioni degli articoli 335-quater², 407-bis³ e 415-ter⁴ del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di

² L'art. 335-quater c.p.p. (Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato) recita testualmente:

"1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.

3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.

5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.

6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di

consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.

7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.

8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare.

10. L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586".

³ L'art. 407-bis c.p.p. (Inizio dell'azione penale. Forme e termini) recita testualmente:

"1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V-bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, commi 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2".

⁴ L'art. 415-ter c.p.p. (Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari) recita testualmente:

"1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, ne ha esercitato

entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415 -bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto"

C) Disposizioni in materia di procedimenti ex art. 550 c.p.p.

La riforma *Cartabia* ha introdotto una sostanziale rivisitazione di tutto l'impianto del processo a citazione diretta, non solo per l'ampliamento del numero dei reati per i quali verrà utilizzato tale modalità di esercizio dell'azione penale (art. 550 c.p.p.⁵), ma anche per l'istituzione di una *udienza*

l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate e' depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini e' altresì immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell'avviso e' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avvocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto e' notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

3. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 e' decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine e' pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonché il comma 5-quinquies dell'articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, e' notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.

4. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero puo' presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis".

⁵ L'art. 550 c.p.p. (Casi di citazione diretta a giudizio) recita testualmente (NB: le novità riguardano l'intero comma 2, con le lettere a-g):

"1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o

di comparizione prebattimentale, ora disciplinata dagli articoli di seguito elencati e che vengono riprodotti in nota per una maggiore comodità espositiva:

- o 552 c.p.p.⁶
- o 553 c.p.p.⁷

la minaccia siano state commesse con armi o da piu' persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonche' quando si procede per i reati previsti:

a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e' proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero".

⁶ L'art. 552 c.p.p. recita testualmente **(in grassetto sono riportate le novità introdotte dalla riforma Cartabia)**:

"(Decreto di citazione a giudizio)

1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalità delle altre parti private, con indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'identificazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per l'udienza di comparizione prebattimentale nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma 2, puo' presentare le richieste previste dagli articoli 438, 444 e 464-bis ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato nella cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste;

h-bis) l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.
1-bis. abrogato

1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.

2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e' altresì nullo se non e' preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.

3. Il decreto di citazione e' notificato, a pena di nullità, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione prebattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine e' ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico ministero nella segreteria.

⁷ L'art. 553 c.p.p. recita testualmente **(in grassetto sono riportate le novità introdotte dalla riforma Cartabia)**:

- 554-bis c.p.p.⁸
- 554-ter c.p.p.⁹

"(Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale)

1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione".

⁸ L'art. 554-bis c.p.p. recita testualmente (in grassetto sono riportate le novità introdotte dalla riforma Cartabia:
"(Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta).

1. L'udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. Se l'imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

3. Le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 491.

4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

5. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza.

Quando l'imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

7. Se, a seguito della modifica dell'imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.

8. Il verbale dell'udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2.

⁹ L'art. 554-ter c.p.p. recita testualmente (in grassetto sono riportate le novità introdotte dalla riforma Cartabia:
"(Provvedimenti del giudice).

1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.

- 554-quater c.p.p.¹⁰
- 554-quinquies c.p.p.¹¹
- 555 c.p.p.¹²

3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.

4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

¹⁰ L'art. 554-quater c.p.p. recita testualmente (in grassetto sono riportate le novità introdotte dalla riforma Cartabia:

" (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere).

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 552, comma 3.

3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.

5. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.

6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

¹¹ L'art. 554-quinquies c.p.p. recita testualmente (in grassetto sono riportate le novità introdotte dalla riforma Cartabia:

" (Revoca della sentenza di non luogo a procedere).

1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza.

2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'articolo 554-ter, commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui all'articolo 554-ter, comma 2, sono proposte, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento.

5. Si applica l'articolo 437.

¹² L'art. 555 c.p.p. recita testualmente (in grassetto sono riportate le novità introdotte dalla riforma Cartabia:

"(Udienza dibattimentale a seguito della citazione diretta)

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza dibattimentale, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.

2. comma abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

3. comma abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

4. Le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1;

inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

o 558-bis c.p.p.¹³.

oooo

Tanto premesso, ai fini operativi, atteso che l'individuazione della data relativa alla prima udienza del processo viene effettuata attraverso l'applicativo informatico *Giada*, gestito dal Tribunale, appare necessario (sentito il Presidente coordinatore penale f.f. del Tribunale) che, a far data da oggi e fino al prossimo 22.1.2023 incluso, i procedimenti ex art. 550 c.p.p., pronti per la definizione con richiesta di udienza predibattimentale, siano temporaneamente accantonati, in attesa che vengano definite con il Tribunale, e con i rispettivi *Magrif*, le modalità di trasmissione dei relativi decreti di citazione, previo aggiornamento del sistema *Giada* con l'individuazione, da parte del Tribunale, delle date (o delle fasce orarie) da dedicare alle udienze predibattimentali.

Resta inteso che, nel caso di procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare, l'azione penale potrà essere esercitata mediante trasmissione della richiesta ex art. 550 c.p.p. in formato cartaceo.

La presente *Direttiva* entra in vigore immediatamente.

Si trasmetta, per opportuna conoscenza, a:

- a) Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna
- ed altresì a:
- b) Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – Sede
 - c) Presidente della Camera penale – Sede

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma

Parma, 31.12.2022

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino

Firmato digitalmente da: D'AVINO ALFONSO
Luogo: Procuratore della Repubblica -
Parma
Data: 31/12/2022 11:21:53

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili”.

¹³ L'art. 558-bis c.p.p. recita testualmente (in grassetto sono riportate le novità introdotte dalla riforma Cartabia:

“ (Giudizio immediato).

1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.

2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis”.